

**VERBALE DI INCONTRO PER L'EROGAZIONE
DELL'ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE (E.E.T.)
PER IL PERIODO GENNAIO 2011 / DICEMBRE 2011
PER I LAVORATORI DELLE IMPRESE EDILI ARTIGIANE DEL VENETO**

Il giorno 25 gennaio 2011, presso la sede della Confartigianato del Veneto in Venezia Marghera, tra:

- la **CONFARTIGIANATO del Veneto**, rappresentata dal Presidente Claudio Miotto, dal Presidente regionale di categoria Paolo Fagherazzi, con l'assistenza del Segretario regionale Luciano Braga, dal responsabile della divisione per le relazioni sindacali Ferruccio Righetto, da Oscar Rigoni funzionario del settore medesimo e da Flavio Scagnetti funzionario della categoria edilizia;

- la **CNA del Veneto**, rappresentata dal Presidente Oreste Parisato, assistito dal Segretario generale Mario Borin, dal Presidente regionale CNA Costruzioni Roberto Strumendo e dal responsabile delle relazioni sindacali Luigi Fiorot;

- la **CASARTIGIANI del Veneto**, rappresentata dal Presidente Roberto Pignata, assistito dal Segretario Generale Andrea Prando, dal Responsabile alle Relazioni Sindacali Zenone Giuliano e dal signor Umberto D'Aliberti;

e

- la **FILCA CISL** regionale del Veneto, rappresentata dal Segretario Generale Salvatore Federico;

- la **FILLEA CGIL** regionale del Veneto, rappresentata dal Segretario Generale Leonardo Zucchini;

- la **FENEAL UIL** regionale del Veneto, rappresentata dal Segretario Generale Alberto Ghedin;

è stata stipulata la presente intesa.

Tenuto conto

- che il punto 2) del contratto regionale di lavoro del 26 febbraio 2010, istituisce l'Elemento Economico Territoriale (EET) avente le caratteristiche di cui all'art.1 c. 67 legge 247 del 24/12/2007 e successive modificazioni ed ai relativi decreti applicativi, ivi compreso quanto previsto dall'art.1, comma 47 Legge di Stabilità 2011 (finanziaria 2011), attuativo dell'art. 53 L. 122/2010 (contratto produttività), collegato all'andamento produttivo del settore dell'Edilizia relativamente al periodo di riferimento ottobre 2009/settembre 2010.

- che per l'erogazione dell'EET le parti debbano effettuare uno specifico incontro per verificare l'andamento positivo di almeno due dei parametri individuati nel medesimo periodo di riferimento.

Le parti verificato che (fonti CEAV e CEVA):

- il numero delle imprese iscritte alle Casse Edili artigiane nel periodo 01.10.2009-30.09.2010 rispetto al periodo 01.10.2008 - 30.09.2009 è diminuito del - 2,74 %;

- il numero dei lavoratori nel periodo 01.10.2009 - 30.09.2010 rispetto al periodo 01.10.2008-30.09.2009 è diminuito del - 4,51 %;
- il numero di ore denunciate nel periodo 01.10.2009 - 30.09.2010 rispetto al periodo 01.10.2008 - 30.09.2009 sono diminuite del - 8,15%;
- Tutti parametri sopra descritti (numero di imprese, numero lavoratori ed ore denunciate) pur essendo negativi rientrano nei limiti previsti dall'art. 2 del CCRL 26 gennaio 2010 , per cui risulta superflua ogni altra verifica;

concordano quanto segue:

1. A far data dal 01 GENNAIO 2011 e sino al 31 DICEMBRE 2011 sarà erogato, ai lavoratori (operai ed impegnati) in forza nel settore nell'anno di riferimento (ottobre 2009/settembre 2010), per le ore effettivamente lavorate, l' EET di cui al punto 2 del contratto collettivo regionale di lavoro del 26 febbraio 2010, le cui tabelle si riportano di seguito:

LIVELLI	E.E.T. (quota mensile) dal 01.01.2011 al 31.12.2011	E.E.T. (quota oraria) dal 01.01.2011 al 31.12.2011
7°	96,80	0,55954
6°	84,60	0,48902
5°	70,48	0,40740
4°	65,28	0,37734
3°	61,85	0,35751
2°	53,95	0,31185
1°	47,23	0,27301

2. L' EET non incide sul TFR ma si terrà conto dell'EET ai fini della contribuzione alle Casse Edili CEAV/CEVA ed ai fini del trattamento economico spettante per malattia ed infortunio sul posto di lavoro.


3. Agli Apprendisti, pur non essendo direttamente coinvolti nella produttività aziendale o in forme produttive di incentivo, come condizione di miglior favore, l'EET sarà comunque corrisposto in percentuale, secondo gli scaglioni previsti dal CCNL.

4. Ai contratti di inserimento l'EET sarà corrisposto nella misura del 75% del valore dell'EET dell'operaio qualificato di 2° livello.

5. Per quanto non espressamente richiamato, si applicano le regole di cui al punto 2) del succitato Contratto regionale di lavoro del 26 gennaio 2010.-

Letto, confermato e sottoscritto.


CONFARTIGIANATO del Veneto




FILCA-CISL del Veneto




CNA del Veneto



FILLEA-CGIL del Veneto



CASARTIGIANI del Veneto



FENEAL-UIL del Veneto

